

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UNO SHELTER QUALE REINTEGRO BENI PER L'OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA DELL'ASL CN1

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito ASL CN1), con sede legale in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12, P.I. /Cod. Fisc. 01128930045, nella persona del Responsabile S.C. Servizio Tecnico, munito di firma digitale, Luca Folco, nato a ***** il *****, C.F. FLCLCU67B21G605T domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede dell'ASL CN1, in Cuneo - Via Carlo Boggio n. 12;

e

La ditta ***** (di seguito Società), P.IVA e COD. FISCALE *****, domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede legale sita in *****, nella persona del *****, nella sua qualità di *****;

PREMESSO CHE

con determinazione n. XXXX del XX/XX/XXXX, l'ASL CN1 ha indetto gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs 36/2023 e s.m.i, per la fornitura di uno shelter quale reintegro beni per l'ospedale da campo ETM2-ITA Regione Piemonte in dotazione alla S.C. MAXIEMERGENZA DELL'ASL CN1 e che tale procedura è stata espletata tramite piattaforma telematica SINTEL (Id. nr. XXXXXXXXX);

con determinazione n. XXXX del XX/XX/XXXX, l'ASL CN1 ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto alla ditta *****;

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e in particolare, l'offerta economica, della Società del _____ agli atti del servizio, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati,

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

L'ASL CN1 affida alla ditta *****., che in persona del suo ***** accetta senza alcuna riserva, la fornitura di uno shelter quale reintegro beni per l'ospedale da campo ETM2-ITA Regione Piemonte in dotazione alla S.C. MAXIEMERGENZA DELL'ASL CN1, per l'importo complessivo di € XXXXXXXXXXXX (_____), oltre IVA 22%.

Art. 2 DURATA

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino a collaudo concluso firmato da entrambe le parti e per tutto il periodo di garanzia

**Art. 3
IMPORTO**

L'importo per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto viene determinato in € XXXXXXXXXXXX (_____), oltre IVA 22%.

**Art. 4
GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Società ha prestato apposita garanzia fideiussoria per l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall'affidamento della fornitura, mediante:

fidejussione n. XXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXX (_____)

con riduzione del _____ in quanto in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie _____; con riduzione del _____ in quanto in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie _____. Detta garanzia resterà vincolata per tutta la durata della fornitura.

**Art. 5
TEMPI DI CONSEGNA**

L'intera fornitura dovrà essere consegnata, previa emissione di regolare ordine da parte dell'ASL CN1, presso il magazzino dell'EMT2 Regionale (Via Vernetto 2, Genola, CN) entro e non oltre 210 giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

**Art. 6
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cuneo - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 7
CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Le parti danno atto che la Società contraente dichiara:

- a) di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165"), e dal Codice di comportamento dell'ASL CN1, nonché ad adottare, in caso di violazione, i provvedimenti ivi previsti, pena la risoluzione del contratto;
- b) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 – comma 16-ter – del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ASL CN1 che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di impegnarsi a rispettare il divieto di cui al citato art. 53 – comma 16 ter – nel periodo di validità del presente contratto;

La Società dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo troveranno applicazione le sanzioni previste dal citato art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001;

Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 9 SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e dell'art. 8 del Disciplinare di gara.

Art.10 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, la presente scrittura privata, formata e sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente si perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale e i relativi effetti avranno decorrenza dalla data della comunicazione tramite PEC dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Amministrazione.

Art. 11 PRIVACY

Sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679.

Le parti dichiarano che i dati verranno utilizzati con modalità sia cartacea che telematica nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del citato testo di legge.

Art. 12 SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico della Società contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. La Società contraente dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico della ditta contraente medesima. La Società contraente dichiara inoltre di aver assolto all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo relativa al presente contratto per l'importo di € _____ così come determinato nell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice) e come previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice stesso. e risoluzione nr. 37 del 28.06.2023) sono individuate le modalità di versamento e i codici tributo.

Art. 13

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto il Foro competente esclusivo è quello di Cuneo.

Art. 14 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e alla documentazione di gara ivi richiamata.

Per la ditta

Per l'ASL CN1